# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

## del 26 giugno 1990

## relativa ad una procedura d'applicazione dell'articolo 86 del trattato CEE (IV/32.846 — Metaleurop SA)

**(I testi in lingua tedesca e francese sono i soli facenti fede)**

(90/363/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del tratto [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 2,

vista la domanda di attestazione negativa o, in subordine, di esenzione presentata il 29 agosto 1988 dalle imprese Société minière et métallurgique de Peñarroya SA (Francia) e Preussag Aktiengesellschaft (Repubblica federale di Germania) relativa all'operazione conclusa tra le predette società in ordine alla fusione delle loro attività « metalli non ferrosi »,

visto il contenuto essenziale della domanda sopracitata [2], pubblicato in conformità dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17,

previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti,

considerando quanto segue :

### I. I FATTI

### A. Le imprese

Le imprese in causa sono :

a) Société minière et metallurgique de Peñarroya SA, in appresso denominata Peñarroya, società francese operante segnatamente in Francia e in Spagna, che ha realizzato, nel 1987, un fatturato globale di circa 567 milioni di ecu, di cui 545 milioni di ecu nel mercato comune ;

b) Preussag Aktiengesellschaft, in appresso denominata Preussag, società tedesca operante in Europa ed in altre parti del mondo, che ha realizzato, nel 1987, un fatturato globale di circa 5,1 miliardi di ecu, di cui 4,5 miliardi di ecu nel mercato comune.

### B. Oggetto dell'operazione di fusione

(1) Le imprese Preussag (Repubblica federale di Germania) e Peñarroya (Francia) hanno deciso, il 22 aprile 1988, da un lato, la fusione delle loro attività « metalli non ferrosi » con l'obiettivo di rafforzare la posizione industriale delle due società, e dall'altro, la costituzione di una nuova società denominata Metaleurop SA.

a) *Fusione delle attività metallurgiche*

(2) La società Preussag, in un primo tempo, ha riunito in una società holding, Metaleurop GmbH, tutte le proprie controllate che rappresentano le sue attività nel settore metallurgico, quali fonderia di zinco con processo elettrolitico, fonderia di piombo, lavorazione del piombo di seconda fusione, nonché attività dei settori della zincatura e dei metalli speciali.

(3) Il 27 giugno 1988 la Società Peñarroya ha deciso di procedere ad un primo aumento di capitale per un importo di 441 milioni di franchi francesi attraverso l'emissione di 6 300 000 azioni, interamente sottoscritte dalla società Preussag. L'importo così versato ha permesso a Peñarroya di acquistare le azioni della società holding Metaleurop GmbH summenzionata.

b) *La nuova società Metaleurop SA*

(4) L'altro azionista principale della nuova società è la holding francese Imetal.

Quest'ultima aveva detenuto per vari anni una quota sostanziale della società Peñarroya e alla fine del marzo 1988, a seguito di un'offerta pubblica di riacquisto, aveva ridotto la propria partecipazione al 15,9 %.

Un secondo aumento di capitale di Peñarroya di 170 milioni di franchi francesi è stato deciso nel corso di un'assemblea mista del 7 novembre 1988 per consentire a Imetal di portare, attraverso l'emissione di diritti di sottoscrizione e la capitalizzazione di un credito d'Imetal nei confronti di Peñarroya, la sua partecipazione nel capitale di Peñarroya a 20 % circa.

A seguito di tali operazioni, Peñarroya, denominata ormai Metaleurop SA, conta tra i suoi principali azionisti le società Preussag e Imetal che detengono, rispettivamente, il 45 % e il 20 % del capitale. Il 35 % residuo è in mano a piccoli azionisti.

(5) La nuova società Metaleurop dispone di un'organizzazione commerciale indipendente dalle società madri, nonché di organi di gestione propri.

---

[1] GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
[2] GU n. C 100 del 21. 4. 1989, pag. 2.

Infatti esiste un comitato di vigilanza composto da nove membri, di cui due provenienti da Preussag, due da Imetal e cinque membri indipendenti, e un comitato esecutivo, composto da due amministratori in rappresentanza di Preussag e di due in rappresentanza di Imetal/Peñarroya.

### C. I mercati interessati dall'operazione

(6) La fusione tra le società Preussag e Peñarroya riguarda i mercati dello zinco e del piombo, due settori economici caratterizzati da alcune particolarità.

a) *I mercati dello zinco e del piombo*

(7) Nel 1987, la produzione di zinco della Comunità era di 1 966 000 t, mentre il consumo era limitato a 1 720 000 t. Nonostante tale sovrapproduzione, sono stati importati nella Comunità quantitativi rilevanti e sono state registrate esportazioni elevate. Per quanto riguarda il mercato del piombo, nel 1987 la produzione e il consumo comunitari erano in pareggio, infatti si collocavano entrambi intorno alle 1 600 000 t. Nonostante tale situazione di equilibrio, sono state registrate numerose importazioni.

(8) Le società Preussag e Peñarroya erano entrambe presenti sui mercati in questione con quote rilevanti.

(9) Sul mercato dello zinco Preussag e Peñarroya detenevano rispettivamente l'11 % e il 12 % circa del mercato. Tuttavia, la società Preussag ha chiuso la maggior parte degli impianti della sua fabbrica di lavorazione dello zinco di recupero a Harlingerode, lasciando in attività per un anno solo due forni per effettuare talune prove. In conseguenza di queste chiusure, la parte di mercato attribuibile a Preussag si riduce all'8 %.

La quota di mercato di Metaleurop è dell'ordine del 20 %. Sul mercato comunitario essa è in concorrenza con altri produttori europei, quali Union minière (circa 25 %), Budelco (circa 11 %), Asturiana del Zinc (circa 11 %), Nuova Samin (circa 7 %), AMS (circa 6 %), nonché con produttori esterni alla Comunità.

(10) Per quanto riguarda il mercato del piombo, le società Preussag e Peñarroya detenevano rispettivamente l'11 % e il 18 % del mercato.

Attraverso la fusione, la nuova società Metaleurop SA è divenuta il primo produttore europeo con una quota di mercato del 29 % circa ma anche in questo caso essa resta in concorrenza con altri produttori comunitari, ad esempio Britania Refined Metals (circa 10 %), Nuova Samin (circa 9 %), Metallgesellschaft (circa 7 %), nonché una ventina di piccoli produttori di piombo di seconda fusione (circa 28 %) e con produttori esterni alla Comunità.

Nonostante l'entità della quota detenuta da Metaleurop sul mercato del piombo, va tenuto conto del fatto che su detto mercato rimane una concorrenza sufficiente data la presenza di un rilevante numero di altri produttori e della possibilità per gli utenti di approvvigionarsi all'esterno della Comunità, considerati i modesti dazi doganali che gravano sul prodotto in questione.

b) *La formazione dei prezzi*

(11) I prezzi del piombo e dello zinco si formano con riferimento alle quotazioni espresse nel London Metal Exchange (LME) che funziona come una borsa e che è dotato di magazzini presso i quali è possibile consegnare o approvvigionarsi dei prodotti ivi trattati.

(12) Sul mercato del piombo, i prezzi di vendita sono basati esclusivamente sulle quotazioni del LME. Anche per quanto riguarda il prezzo dello zinco le quotazioni dell'LME avrebbero un'influenza determinante. Con decisione 84/405/CEE (1), la Commissione aveva vietato la pratica di fissare in comune il cosiddetto « prezzo produttore di zinco » in vigore dal luglio 1964 all'ottobre 1977, nonché le manovre dirette ad influenzare congiuntamente il prezzo dello zinco alla borsa dei metalli di Londra da parte dei sei produttori europei.

Nella decisione la Commissione riconosceva tuttavia che nel 1977 il prezzo produttore adottato, secondo le imprese, allo scopo di evitare le sensibili fluttuazioni e gli aumenti di origine speculativa dei prezzi presso l'LME, non veniva più applicato in Europa.

Peraltro, fino al dicembre 1988, il Metal Bulletin di Londra ha pubblicato periodicamente un « prezzo produttore europeo » fissato sulla base dei prezzi di vendita rilevati presso fonderie e società minerarie, fornitori di metallo o di concentrati di zinco trasformati in Europa.

Il periodico citato però non pubblica più tali dati (2).

(13) In seguito alla comunicazione effettuata a norma dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17, con la quale si invitano i terzi a formulare le proprie eventuali osservazioni in merito all'operazione in questione, alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione.

## II. VALUTAZIONE GIURIDICA

### Articolo 86

(14) A norma dell'articolo 86 è incompatibile col mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo.

(1) GU n. L 220 del 17. 8. 1984, pag. 27.
(2) Metal Bulletin n. 7347 del 30. 12. 1988, pag. 7.

(15) La Società Preussag aveva acquisito una partecipazione nella società Peñarroya avendone sottoscritto da sola un aumento di capitale. L'operazione è stata effettuata mediante il trasferimento a Peñarroya delle attività metallurgiche di Preussag riunite in precedenza in una società holding.

Successivamente ad un secondo aumento di capitale riservato a Imetal, che è l'altro grande azionista della società Peñarroya, quest'ultima ha mutato la propria ragione sociale divenuta ora Metaleurop SA.

(16) A Peñarroya si è quindi sostituita Metaleurop SA che riunisce attualmente tutte le attività metallurgiche in precedenza appartenenti, rispettivamente, a Preussag e a Peñarroya.

(17) Prima dell'operazione di concentrazione delle loro attività metallurgiche, le imprese in questione detenevano quote del mercato comunitario relativamente considerevoli, tanto nel settore dello zinco quanto in quello del piombo.

Nel settore dello zinco la società Peñarroya possedeva una quota di mercato pari al 12 % circa e la società Preussag una quota dell'8 % circa.

Sul mercato del piombo, Peñarroya deteneva una quota del 18 % circa e Preussag dell'11 % circa.

Di conseguenza, né l'una né l'altra società detenevano una posizione dominante sul mercato dei prodotti oggetto della fusione in questione, e non può, perciò, applicarsi la giurisprudenza della Corte di giustizia elaborata nel caso Continental Can (1).

(18) Nonostante le dimensioni dell'operazione di concentrazione realizzata tra le imprese Peñarroya e Preussag che conferisce alla nuova società Metaleurop una quota del mercato dello zinco pari al 20 % circa e una quota del mercato del piombo pari al 30 % circa, l'operazione non appare di natura tale da impedire il mantenimento di una concorrenza effettiva sul mercato comunitario, soprattutto per effetto della presenza di altri produttori importanti e del mantenimento di una significativa corrente di importazioni nella Comunità di prodotti provenienti dai paesi terzi.

Del pari, le caratteristiche particolari della formazione dei prezzi nei settori del piombo e dello zinco, in particolare la natura sostanzialmente speculativa delle transazioni presso l'LME, rendono assolutamente improbabile un'influenza determinante di Metaleurop sulla formazione dei prezzi.

(19) Non vi è quindi motivo di temere che l'operazione in causa abbia l'effetto di ostacolare una concorrenza effettiva, contrario alle disposizioni dell'articolo 86. Di conseguenza può essere rilasciata un'attestazione negativa in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento n. 17,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Tenuto conto degli elementi di cui dispone, la Commissione non ha motivo d'intervenire a norma dell'articolo 86 del trattato CEE nei confronti dell'operazione conclusa il 22 aprile 1988 tra le società Preussag e Peñarroya.

*Articolo 2*

La società Preussag Aktiengesellschaft, Leibnizufer 9, D-3000 Hannover 1, e Métaleurop SA, Peripole 118, 44, rue Roger Salengro, F-94126 Fontenay-sous-Bois, Cedex, sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1990.

*Per la Commissione*

Leon BRITTAN

*Vicepresidente*

(1) Sentenza del 21. 2. 1973, causa 6-72, *Raccolta della giurisprudenza della Corte* 1973, pag. 215.